

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, con comunicato Stampa del 25.01.2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dal DL sostegni a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone tv per l'anno 2021.

Nuovo codice tributo

Pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dal DI "Sostegni" a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone Tv per l'anno 2021. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 6 del 25 gennaio 2022, istituisce il codice tributo "6958" per consentire a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale entro e non oltre il 22 marzo 2021 (prima cioè dell'entrata in vigore della norma) di recuperare la somma in compensazione, tramite modello F24.

Il neo codice trova il suo riferimento normativo in una disposizione del decreto "Sostegni" (articolo 6, comma 5, del DI n. 41/2021), in base alla quale "Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio

decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta pari al 100% del canone speciale, agli esercenti che entro il citato termine hanno eseguito il versamento delle somme, è istituito il codice ad hoc, “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare solo tramite servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. **Il modello è automaticamente scartato se il credito eccede l’importo disponibile, considerando le eventuali precedenti fruizioni degli stessi esercenti.**

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla Rai, inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione, reperibile al link <http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO